Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA SENTENZA SUL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (ART. 544 TER C.P.) PER IL "CASO VENARIA": UN MOMENTO DETERMINANTE PER LA GIURISPRUDENZA DI SETTORE

A cura della Dott.ssa Carla Campanaro
Ufficio legale LAV

Il 25 ottobre 2006 si è concluso il primo grado del procedimento per maltrattamento di animali oltre che per ricettazione e detenzione abusiva di armi, ai danni di un imputato, ,iniziato a seguito di una denuncia della LAV, ed erano molto attese le motivazioni, di cui si è avuto copia in questi giorni, importanti per l'affermazione della tutela dei diritti degli animali sotto molteplici aspetti, che saranno preziose per innumerevoli (purtroppo) casi analoghi. Si tratta di un grande successo di principio giuridico nel settore.

Vale la pena ricordare che l'imputato è stato condannato a ben **6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamento di animali (544 ter c.p.) più due mesi perché i giudici, in composizione collegiale, hanno riconosciuto l'aggravante della continuazione ex art 81 c.p., in quanto il maltrattamento era reiterato nel tempo.**

Alla Lav, parte civile, sono stati riconsociuti 10.000 euro come risarcimento danni patrimoniali e non .

Grazie alla preziosa ricostruzione dei testimoni uditi in aula in merito allo stato degli animali detenuti dal sig.Palermo, ed alle **investigazioni difensive** svolte dall'encomiabile Avv Valentina Stefutti, su impulso del nostro ufficio legale diretto dal Dott. Maurizio Santoloci, si è potuto risalire ed accertare lo stato delle bestie **'sfortunate'** (così definite dai giudici in sentenza)

Rilevante la digressione, appena accennata, sul rapporto tra animali da macello e non, per chiarire ancora una volta che **il rapporto tra legge speciale** (sulla macellazione) **e generale** (sui maltrattamenti) **non permette che ogni sorta di crudeltà sia pemessa solo perché ci si trova in un contesto di specialità** , infatti anche se ci si trova nel'ambito di allevamenti e macelli, è necessario evitare sofferenze inutili agli animali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Si legge così nella sentenza come sia stata accertata '*un'insolita crudezza e la circostanza che tutti gli animali, anche non destinati al macello,versavano in insopportabili condizioni, ma quest'ultimo rilievo* ***non deve dire che ogni crudelta e permessa per gli animali da macello*** *ma serve per per rispondere ad un 'osservazione della difesa che sosteneva che gli animali da macello sono tenuti tutti a stessa maniera'* .

I giudici chiariscono inoltre che i **diritti degli animali** non sono un fatto riconosciuto unicamente dalle persone particolarmente sensibili, ovvero non sono una condizione soggettiva e relativa da cui può prescindere chi è meno attento, ma **promanano e sono chiaramente definiti dall'attuale normativa a tutela degli animali (legge 189 del 2004) ovvero nel caso in oggetto dall'art 544 ter** che ricordiamo statuisce che '*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro...'*

Nella sentenza si ha una importante conferma che le **lesioni,** di cui si parla nell'articolo indicato, **non sono necessariamente fisiche** (comunque presenti negli animali sequestrati e poi confiscati) **bastando la mera sofferenza dell'animale in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di pecepire dolore (Cass Pen 3/12/2003 n 46291)**

Per quanto riguarda **l'elemento soggettivo** i giudici stabiliscono come al di là della crudelta (dolo specifico), il secondo requisito soggettivo alternativo del 544 ter c.p., ovvero **la mancanza di necessita**, non sia assimilabile alla crudeltà, in quanto il suo dato normativo **è la coscienza e volonta delle azioni (** dolo generico), in questo caso la coscienza che le **omissioni** del sig. Palermo causavano così gravi sofferenze agli animali, e la volontà delle stesse.

Risulta così chiaro che per ravvisarsi maltrattamento non sia necessaria l'azione materiale di cagionare lesione materiale ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendolo, ma sia **sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste.**

Carla Campanaro

Pubblicato il 29 gennaio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248